

STATUTO

**RAMISA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
IMPRESA SOCIALE - E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARTINA FRANCA TA VIA
G.MARANGI 7, TRAV.V.MOTTOLA KM 2200
Numero REA: TA - 210037
Codice fiscale: 03347230736
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 694 di Raccolta

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione e normativa di riferimento

È costituita, ai sensi della Legge 381/91, con sede nel Comune di Martina Franca (TA), la Società cooperativa denominata "RaMiSa Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale - E.T.S.".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica.

Articolo 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici e sindacali, italiani o esteri, che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività della stessa. Attraverso la valorizzazione delle competenze dei soci, delle tradizioni culturali, delle risorse territoriali e delle innovazioni tecnologiche, la Cooperativa persegue altresì lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità della vita sociale ed economica, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla

produzione di servizi, alla gestione di luoghi e servizi, al recupero e alla valorizzazione di beni ambientali e monumentali e del patrimonio delle tradizioni, alla creazione di offerta di lavoro, alla generazione di capitale sociale e alla promozione di innovazione sociale in loco.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Nello svolgimento dell'attività la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 codice civile, ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa.

La Cooperativa si propone dunque, compatibilmente con i mezzi a disposizione, di svolgere in modo organizzato le attività inerenti all'oggetto sociale coinvolgendo i soci e contribuendo alla loro educazione, qualificazione morale, culturale, professionale e materiale.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente. La Cooperativa può operare anche con terzi.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dal d.lgs. 112/2017.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'articolo 2, del d.lgs. 112/2017 (in seguito richiamato nei disposti), delle seguenti attività:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- contrasto alle solitudini involontarie specie negli anziani e assistenza agli anziani;
- sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- promozione di forme eque e sostenibili di inclusione sociale, innovazione territoriale e cooperazione transnazionale -

facendo leva sulla ricerca (di base e applicata) e sulle altre attività complementari basate sulla conoscenza;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle imprese;

- prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella nei confronti di soggetti vulnerabili;

- contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;

- sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;

- sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, co. 312, della l. n. 208/2015 e all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- sviluppo delle reti associative del Terzo Settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo Settore;

- offerta di un centro ricreativo e sociale per i giovani per agevolare la socializzazione, le attività ricreative che prevedono l'utilizzo di colori per poter disegnare e dipingere, per poter svagare e superare la situazione di disagio psico-sociale che ha causato il diffondersi del coronavirus;

- gestione di centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione, di spazi ricreativi di svago e di gioco per i giovani e per soggetti svantaggiati, quali a titolo esemplificativo: assistenza educativa territoriale e domiciliare, case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento;

- inserimento sociale e assistenziale di persone in stato di affidamento, anche penale;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso e di rivalutazione del ter-

ritorio;

- attività alberghiera, alloggio sociale, attività di carattere residenziale temporaneo, dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, anche nei confronti di rifugiati politici di guerra e profughi senza distinzione di razza e religione;

- attività di ristorazione, bar, pizzeria e rosticceria nei limiti di cui all'art. 2 co. 4 D.Lgs. 112/2017;

- attività terapeutiche e riabilitative anche con intervento di animali (pet-terapia tramite utilizzo di cani e animali domestici ecc);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125;

- gestione di strutture pubbliche e private, socio-sanitarie ed educative, di centri polivalenti multifunzionali ed educativi, asili nido o scuole materne anche comunali, baby parking e di tutte le tipologie di strutture educative, stabilimenti balneari, piscine, case di vacanza, marine, montane e lacustri, campeggi sia per giovani ed adulti sia per anziani, comunque atti a prevenire stati e situazioni di disagio sociale;

- rafforzamento dell'autonomia dei ricercatori e degli operatori della ricerca e delle altre attività complementari basate sulla conoscenza (ad esempio: tecnici, esperti, gestori, comunicatori, formatori), per contribuire in via prioritaria a contrastare la fragilità contrattuale di predette categorie di lavoratori;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e pulizia delle spiagge, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 - in particolare, per quanto concerne la sperimentazione di modelli sostenibili di agricoltura multifunzionale; sono ivi inclusi servizi di: promozione e assistenza al censimento e alla valorizzazione giuridica di varietà agricole autoctone, nonché di recupero e/o rivalutazione delle stesse tramite la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'attività agricola; formazione di specialisti nel settore della conservazione ambientale; promozione e diffusione della conoscenza necessaria alla corretta gestione e fruizione delle risorse naturali, anche al fine della tutela e del recupero alimentare ed energetico; servizi per favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro in agro-ecologia; uso degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla trasformazione, conserva-

zione e commercio, al fine di consentire facilità di accesso a strumenti e competenze altrimenti scarsamente accessibili; valorizzazione dell'attività agricola, compresa quella commerciale, attraverso reti di distribuzione nazionali ed estere, anche telematiche.

- produzione ed utilizzo di energia rinnovabile;
- rivalutazione dell'agricoltura sostenibile del territorio;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche non agonistiche.

La Cooperativa potrà compiere qualunque operazione industriale, commerciale, finanziaria (quest'ultima non in maniera prevalente), di credito passivo, mobiliare ed immobiliare, direttamente o mediamente connessa all'attuazione del predetto oggetto, inclusa la concessione di garanzie reali o personali, compresa l'istituzione, la costruzione o l'acquisto di strutture, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, il tutto purchè funzionalmente e direttamente rivolto alla realizzazione delle attività come sopra programmate.

La Cooperativa potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative, sociali e non, società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente sia indirettamente, aderire ad enti ed organismi diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; potrà rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali e personali agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative o società con la finalità di raggiungere gli scopi sociali.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche in grado di collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che dalle attività della cooperativa possano trarre diretto beneficio.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Sono soci cooperatori lavoratori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il socio cooperatore lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.

Possono essere soci cooperatori utenti le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, gli altri enti privati e le società che abbiano interesse ad usufruire dei servizi resi dalla Cooperativa per mezzo dell'attività di interesse generale, tra quelle contemplate nell'oggetto sociale, svolta avvalendosi prevalentemente dei soci cooperatori lavoratori.

Possono altresì essere soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della società.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione valuterà l'adeguatezza del livello professionale anche in virtù di principi quali il titolo di studio, l'esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso enti riconosciuti a tale scopo.

Laddove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, sono ammissibili aspiranti soci che posseggano, per un periodo di tempo ritenuto congruo, una anzianità di lavoro ovvero un'esperienza imprenditoriale.

Articolo 6 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti

previsti dalla legge ed in particolare ai sensi dell'art.2527 c.c., nell'ambito della categoria dei soci cooperatori lavoratori l'ammissione di nuovi soci in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), il Consiglio può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-

to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 12.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) interesse mutualistico che intende perseguire, ovvero se intende essere ammesso come socio lavoratore o utente;
- c) nel caso di richiesta di ammissione da parte di aspirante socio lavoratore
 - c.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - c.2) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) sopra, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dall'Organo di controllo, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla doman-

da e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione -anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6- determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modifica dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini dall'articolo 7;
 - b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
 - c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 9 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,

se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o mezzo telematico (comunicazione PEC) alla società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo telematico (comunicazione PEC).

Il recesso non può essere parziale.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di intrattenere con la Cooperativa il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Inoltre, può essere deliberata l'esclusione del socio lavoratore, qualora il rapporto di lavoro si interrompa per:

- giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- mancato superamento del periodo di prova;
- qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro;
- perdita di appalto con conseguente assunzione del socio presso altro datore di lavoro.

Le motivazioni dell'esclusione dovranno, in ogni caso, essere sempre esplicitate nella relativa determina del Consiglio di Amministrazione e comunicate al socio con raccomandata A/R o altri modi equipollenti per legge. Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può investire l'assemblea, la quale si deve pronunciare entro 60 giorni. Nel caso in cui l'organo assembleare si pronunci in modo difforme da quello del consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 22, lettera c), la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della quota sociale può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Articolo 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 13.

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

Articolo 16 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs. 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle con-

dizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 17 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 codice civile e dell'articolo 11-octies delle d.a.t. del codice civile civ. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, la quale non può comunque essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a) del d.lgs. 112/2017;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Articolo 18 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e

le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di cui al successivo articolo 20, lett. a.2), del presente statuto. Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da quote del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna. I versamenti sulle quote sottoscritte potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2524 codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le quote siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle quote possedute da un minimo di 1 voto ad un massimo di 3 voti, secondo le modalità a determinarsi dall'Assemblea secondo legge.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'articolo 2370 codice civile. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle quote di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura

consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'articolo 2376 i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, codice civile civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 23ss. del presente statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore nei limiti di cui all'art. 2542 c.c. e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa, il tutto nei limiti di legge. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente comma 4, nel rispetto del limite previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a, del d.lgs. 112/2017. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 codice civile civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

TITOLO IV

RISTORNI

Articolo 19 - Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge 142/2001, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici correlati alle attività di interesse generale previsti dal presente statuto, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare tutti gli elementi della retribuzione lorda relativi all'esercizio di riferimento, ovvero la quantità dei servizi o beni acquistati dai soci utenti.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida ovvero mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 20 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato
 - a.1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, di cui al precedente articolo 8, lett. a), rappresentati da quote ciascuna del valore non inferiore ad euro 100 (cento) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
 - a.2) dal fondo per lo sviluppo aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente articolo 18;
- b) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8, lett. b);
- c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
- d) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 2525 c.c.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 21- Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, a qualsiasi titolo, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto di recesso ai sensi di legge.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o mezzo telematico (comunicazione PEC). Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota de-

tenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.

Articolo 22 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/2017:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato;
- e) a remunerazione delle quote dei soci sovventori di cui al precedente articolo 18;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
- g) la restante parte a riserva straordinaria.

Alle destinazioni di cui alle precedenti lettere c), d), e) e f) può essere destinata una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 23 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che gli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un

terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale nei limiti dell'articolo 3 del D. lgs. 112/2017;
- 4) la nomina del sindaco unico o eventualmente del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 112/2017, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro, nei limiti dell'articolo 3 del D. lgs. 112/2017;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- 6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, con particolare riguardo al regolamento di cui al successivo articolo 31, laddove la cooperativa perda i requisiti della mutualità prevalente ai sensi degli artt.2512 e segg. codice civile;
- 9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Nei casi previsti per legge il verbale dovrà essere redatto da un notaio.

Articolo 24 - Assemblee

L'avviso è inviato per lettera raccomandata, comunicazione PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di

convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Laddove venga approvato il regolamento di cui al successivo articolo 31, la convocazione deve altresì essere rivolta ai rappresentanti dei lavoratori e degli utenti al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dallo stesso regolamento.

Laddove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2540 codice civile comma 2, dovrà procedersi allo svolgimento di assemblee separate da svolgersi secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che sarà approvato ai sensi dell'articolo 35.

Articolo 25 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 5 e 9 del precedente articolo 23, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 26 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 27 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica e giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica il precedente articolo 6. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18.

L'intervento in assemblea può essere esercitato attraverso mezzi di telecomunicazione.

I soci che non possono intervenire in assemblea personalmente, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto di voto. La delega non può essere in bianco. Ad ogni socio non possono essere conferite più deleghe.

Articolo 28 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-

strativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 29 - Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti qualora la cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del d.lgs. 112/2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi sociali. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D. lgs. 165/2001 e sue modifiche.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in forma collegiale, salva la possibilità per le materie non infra specificate,

di ricorrere al metodo della consultazione scritta ovvero sul consenso espresso per iscritto, secondo le modalità di legge. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mu-

tualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio sociale nel sito internet della cooperativa.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del d.lgs. 112/2017.

Articolo 30 - Organo di controllo

La Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 codice civile ovvero che

siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. medesimo.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile civ. e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art 2435 bis c.c.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è obbligatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del d.lgs. 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti.

Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'articolo 2397 codice civile. Nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 31 -Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

Laddove la cooperativa perda i requisiti della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 e segg. cc., al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, il Consiglio di Amministrazione elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del d.lgs. 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non essere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice civile.

Articolo 32 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di commercio nel cui ambito territoriale ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte

più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni di nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 34 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs. 112/2017;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 35 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Articolo 36 - Clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le disposizioni di cui agli articoli 2512 e 2513 e le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 59/1992.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vi-

genti norme di legge sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata e le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, in quanto compatibili.

Firmato: Antonio Capitaneo - Marangione Raffaele Leo Antonio - Dicanio Maria - Pietro Putignano - Simona Lacatena - Michele Lazzaro - Cafaro Carmela - Ricci Antonio - Antonio Covella Notaio (L.S.)